

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le operazioni di liquidazione come contemperamento di interessi diversi

di **Chiara Rizzato, Sandro Cerato**

Tra i **poteri** attribuiti ai **liquidatori** vi è quello disciplinato dal primo comma dell'[articolo 2489 del codice civile](#), il quale stabilisce che i medesimi, salvo diversa disposizione statutaria ovvero adottata in sede di nomina, hanno il potere di compiere tutti gli **atti utili** per la **liquidazione** della società. La sentenza del Tribunale di Milano del 26-05-2011 dispone in merito all'entità del ruolo ad essi spettante, affermando che la sfera di operatività dei liquidatori delle società di capitali **non è limitata ad atti meramente liquidatori**, ma si estende anche ad attività più propriamente **gestorie**, seppure in un'ottica **conservativa**; ai liquidatori deve perciò essere riconosciuta una competenza gestoria ampia che li rende arbitri nel gestire i tempi, i modi e le condizioni della realizzazione dell'attivo sociale, con le uniche limitazioni che possono derivare dall'atto costitutivo o dalla delibera dell'assemblea che li nomina. In riferimento a ciò si rammenta che la [lettera c\), del comma 1, dell'articolo 2487](#) dispone in merito alla delibera concernente i **criteri** in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ed ai poteri dei liquidatori, con particolare riguardo:

- alla **cessione dell'azienda sociale**, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- agli atti necessari per la **conservazione** del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il potere, circoscritto dalle limitazioni derivanti dalle disposizioni statutarie o da quelle contenute nella delibera assembleare di nomina, secondo l'**OIC 5**, è pur sempre finalizzato al compimento di tutti e soli quegli atti che sono suscettibili di **massimizzare il valore di realizzo** delle attività, per rendere il più ampio possibile l'importo da ripartire ai soci alla chiusura della liquidazione. Se da un lato esiste quindi l'interesse ad amplificare al massimo il risultato delle operazioni di vendita, come stabilisce la pronuncia della [Cassazione n. 6220 del 2013](#), secondo cui *“la liquidazione di società non è **funzionale** solo al pagamento dei debiti sociali, ma anche alla **ripartizione del residuo tra i soci**, dei cui interessi si deve tener conto nelle operazioni di liquidazione del patrimonio sociale, durante le quali, pertanto, permane l'interesse della società ad ottenere il corrispettivo più alto possibile dalla vendita dei suoi beni”*; dall'altro sussiste l'obbligo di ottemperare alle disposizioni che **tutelano i creditori**. Infatti, qualora, nella fase di liquidazione di una società di capitali, le ragioni dei creditori non siano state ancora soddisfatte, **la finalità di soddisfazione dei crediti è preminente su quella di realizzazione dello scopo sociale o di immediata utilità per la liquidazione**; pertanto, l'interesse dei soci al migliore realizzo dei beni può ricevere una **compressione** a fronte di quello dei creditori di

vedere soddisfatti i propri crediti. Le considerazioni adottate, scaturite dalla sentenza del Tribunale di Milano del 26-05-2011, non sono le uniche a palesare questa preminenza di intenti, che risulta disciplinata anche dal [comma 1 dell'articolo 2491](#), il quale stabilisce che, nell'eventualità che i fondi disponibili risultino **insufficienti** per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono **chiedere** proporzionalmente ai soci i **versamenti ancora dovuti**. La richiesta di codesti versamenti risulta condizionata quindi dall'insufficienza dei fondi disponibili, che si configura sicuramente in una situazione di crisi, ma anche in una situazione di temporanea illiquidità.

Ulteriore disposizione è il comma 2 della stessa norma, ove si dispone che i liquidatori non possano ripartire tra i soci **acconti** sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla **integrale** e **tempestiva** soddisfazione dei **creditori** sociali.

Si vuole concludere con un commento fornito da autorevole dottrina, il quale, a nostro avviso, riassume il senso del presente contributo: *“nella valutazione concreta dell'utilità per la liquidazione, i liquidatori dovranno tener conto del fatto che non sempre l'utilità per i soci coincide con quella per i creditori, sicché essi **dovranno attenersi alle indicazioni dei soci unicamente quando ciò non pregiudichi l'integrale pagamento dei creditori sociali**”*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
CASO PER CASO
Firenze Milano Padova